

Codice A1419A

D.D. 23 novembre 2021, n. 1860

"ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI ONLUS" con sede in Savigliano (CN). Approvazione del nuovo Statuto e variazione della sede legale.



ATTO DD 1860/A1419A/2021

DEL 23/11/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: "ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI ONLUS" con sede in Savigliano (CN).
Approvazione del nuovo Statuto e variazione della sede legale.

Premesso che:

con nota del 26/11/2020 acquisita al prot. n. 37967 del 30/11/2020 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della "ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI ONLUS", C.F. 02829520044, con sede in Savigliano, Via Alessandro Ferreri, 40;

l'Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 17/05/2011 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1020;

la "ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI ONLUS", al fine di adeguare lo Statuto al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, ha deliberato di approvare un nuovo Statuto come da atto rep. n. 28011 del 27/10/2020, registrato a Torino in data 12/11/2020 al n. 45555 Serie 1T, a rogito del dott. Paolo Reviglione, notaio in Torino;

detta Assemblea ha altresì approvato il trasferimento sede legale dell'Associazione dal Comune di Racconigi, via Priotti n. 37, al Comune di Savigliano, via Alessandro Ferreri, n.40;

considerato che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, fino all'operatività del Registro Unico del Terzo Settore continueranno ad applicarsi le norme previgenti;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

reso atto che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, la denominazione dell'Associazione sarà mutata in "ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI ETS";

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

-di prendere atto del nuovo Statuto della "ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI ONLUS", C.F. 02829520044, con sede in Savigliano, Via Alessandro Ferreri, 40, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-di iscrivere nel Registro Regionale delle persone giuridiche il nuovo Statuto, al n. 1020, prevedendo inoltre che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, di cui al D. Lgs. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà mutata in "ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI ETS";

- di procedere alla variazione della sede legale dell'Associazione " VOCI ERRANTI ONLUS", dal Comune di Racconigi, via Priotti n. 37, al Comune di Savigliano, via Alessandro Ferreri, n.40;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena

conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. [statuto_voci_erranti.pdf](#)

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

STATUTO

Art.1

Costituzione

1. E' costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "VOCI ERRANTI". Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "VOCI ERRANTI" anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

2. L'associazione non ha fini di lucro e intende svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi, nel pieno rispetto delle loro libertà e dignità. Essa persegue l'integrazione e il benessere umano e sociale del singolo e della collettività, attraverso la ricerca, lo studio, la programmazione, la sperimentazione di proposte ed iniziative a scopi culturali e socialmente utili. In particolare, l'associazione opera nei settori della riabilitazione psicosociale e della promozione culturale ed artistica. Essa quindi:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in conformità all'art. 9 del D.L. 117/2017 e alle norme di legge e di regolamento.

3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dalle normative vigenti.

4. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2

Oggetto sociale, obiettivi ed attività

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue, in via prevalente ed esclusiva, in conformità del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettere a, d, h, i, l, p, v, w, z, comma 1, art. 5 finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività: assistenza socio – sanitaria, nella forma di interventi a carattere riabilitativo e di reinserimento sociale a favore di utenti dei servizi psichiatrici, socio-assistenziali, portatori di disabilità psico-fisiche, detenuti e persone socialmente svantaggiate con particolare riferimento al territorio; formazione in Teatro Sociale per docenti/studenti/ operatori so-

cio-educativi di ogni ordine e grado incluso le Università; formazione in Teatro e Carcere per detenuti/operatori penitenziari/operatori psico-sociali, artisti e formatori del settore; ideazione ed organizzazione di eventi ed azioni culturali ed artistiche, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, con particolare riferimento ai settori della storia della psichiatria e della vita sociale della devianza, promozione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alle possibilità terapeutiche riabilitative delle arti e del teatro; ricerca, documentazione e formazione nei settori di applicazione delle precedenti attività.

2. L'associazione nasce a seguito dei positivi riscontri ottenuti dall'esperienza condotta con l'allestimento del laboratorio e della proposta teatrale Voci Erranti, con il proposito di dare continuità alle energie e alle risorse che si sono costruite attorno al Progetto.

L'oggetto sociale dell'Associazione formula una proposta estensiva di questa esperienza, in grado di coniugare contenuti psicosociali e culturali fruibili in primo luogo dall'utenza dei servizi psico-socio-assistenziali, come integrazione ai progetti terapeutici e riabilitativi elaborati in suo favore dai professionisti del settore, ma anche della popolazione in generale, in un'ottica di sensibilizzazione continua nei confronti dei temi relativi all'accoglienza ed inclusione di tutte le forme di diversità, in una lotta contro l'emarginazione e lo stigma sociale, a favore dell'affermazione dei diritti umani e di cittadinanza.

3. L'associazione riconosce come propri i seguenti scopi:

a) Contribuire allo sviluppo culturale e civile della collettività ed alla sempre più ampia diffusione del benessere, della solidarietà nei rapporti umani, con particolare riguardo agli aspetti psicologici, sociali, antropologici, terapeutici, artistici e formativi;

b) Promuovere l'impiego delle arti e dei linguaggi espressivi in ambiti terapeutici, educativi, formativi, riabilitativi ed assistenziali, con specifico riferimento all'arte teatrale;

c) Sviluppare attività legate all'arteterapia, con particolare attenzione ai settori correlati al linguaggio teatrale

d) Cooperare con altre istituzioni che riconoscono ad ogni prodotto dell'intelletto e delle arti un valore pedagogico, formativo, sociale e terapeutico e sono interessate al loro uso come strumento operativo capace di sviluppare le risorse individuali, relazionali ed i potenziali espressivi di matrice terapeutica e preventiva;

e) Contribuire alla tutela del patrimonio di interesse storico – archivistico ed ambientale, con particolare attenzione all'area dell'ex Ospedale Psichiatrico di Racconigi;

f) Creare e promuovere iniziative editoriali, cinematografiche, televisive e telematiche, attività di documentazione e formazione, ricerche e studi per lo sviluppo di una politica della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento educativo in ambito psico-sociale mediante monitoraggi, documentazioni, pubblicazioni, convegni, laboratori, spettacoli, seminari di studio, stages, mostre, incontri, progetti nazionali ed internazionali ed altre forme di azione e comunicazione, anche in collaborazione e partenariato con organismi internazionali, europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali, pubblici e privati;

g) Contribuire ad attività di formazione, rivolte a quanti per esigenze professionali o interesse personale siano motivati a seguire itinerari di carattere teorico ed esperienziale inerenti al disagio sociale e l'intervento delle arti e dei linguaggi espressivi;

h) Proseguire ed approfondire lo sviluppo delle conoscenze nel settore delle correlazioni tra carcere-psichiatria e realtà emarginate con le scienze umane, sociali ed artistiche;

i) Contribuire alla realizzazione di iniziative volte ad eliminare pregiudizi, stigma, esclusione sociale nei confronti dei disturbi mentali e di ogni altra forma di disabilità o diversità sociale.

4. Le attività specifiche attraverso le quali si realizzano l'oggetto sociale e gli obiettivi descritti ai punti precedenti sono le seguenti:

a) Attività di laboratorio teatrale, a carattere formativo e riabilitativo in realtà sociali di disagio e nelle realtà scolastiche ed associative finalizzate allo sviluppo dell'espressione creativa della persona.

b) Gestione di un Centro di documentazione e studio in psichiatria avente per oggetto la storia della psichiatria e la promozione delle buone prassi rispetto alle cure per la tutela della salute mentale e all'integrazione della psichiatria con le scienze umane.

c) Attività di formazione teatrale per tutta la cittadinanza con particolare attenzione alle fasce sociali svantaggiate.

d) creazione di rete territoriale nell'ambito del Teatro Sociale e del Teatro in Carcere

e) gestione di progetti culturali ed artistici in collaborazione con Enti e Servizi

Art.3

Sede

La sede dell'Associazione è in Savigliano (CN), via Alessandro Ferreri n. 40.

Art. 4

Democraticità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 5

Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.

2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno

due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 6

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 7


Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - l'organo di controllo;
 - il comitato;
 - il presidente;
 - il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 23.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del comitato;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato;



- approvare il bilancio preventivo, se predisposto;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 23;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 9

Organo di controllo

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

In caso di nomina di un organo di controllo pluripersonale, il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 10

Revisione dei conti

Nel caso in cui risulti necessario, sono nominati un revisore dei conti o, in alternativa, una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. All'organo di revisione sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla legge. Il Revisore dei Conti non può rivestire altre cariche nell'ambito della "VOCI ERRANTI - ETS".

Art. 11

Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 12 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera telegramma, fax, messaggio di posta elettronica).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la

presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo (se predisposto) e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 12


Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 16 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 8, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 13

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, se del caso, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese



in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

Art. 14

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 15

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 16

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 17

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, rassegne e sottoscrizioni;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera sussidiaria e ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del presidente e del segretario.

Art. 18

Prestazioni, convenzioni ed accordi di cooperazione

1. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da parte degli associati, per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
3. L'associazione può stipulare convenzioni, accordi di programma e di cooperazione, protocolli operativi d'intesa con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici - in primo luogo A.S.L. 17 e Consorzio Monviso Solidale - per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
4. L'associazione può svolgere prestazione di servizi su convenzione; può svolgere attività di cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 19


Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 20

Bilancio o rendiconto ed utili

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo (se ritenuto opportuno) e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
4. L'associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realiz-



zazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21

Libri sociali

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22

Informazioni e diritto di esaminare i libri sociali

Gli associati hanno il diritto di ricevere informazioni sullo svolgimento dell'attività sociale e di visionare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

Art. 23

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 24

Norma di rinvio

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 25

Disposizione transitoria


Tenuto conto della volontà dell'Associazione di adeguarsi anticipatamente alla normativa in materia di Terzo settore recata dal D.Lgs. 117/2017, il presente statuto, ad eccezione dell'art. 3 che è immediatamente applicabile, entrerà in vigore solamente dopo l'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del terzo settore e dopo l'abrogazione definitiva delle norme in materia di ONLUS (d.lgs. 460/1997). Fino a quel momento resterà in vigore lo statuto previgente ivi comprese l'utilizzo della denominazione "VOCI ERRANTI - ONLUS" rimanendo impossibile l'utilizzo della nuova denominazione

contenente l'indicazione di ente del Terzo settore e dell'acror ETS, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pu co. Solamente, dal momento in cui cesserà di essere in vigor normativa ONLUS (D. LGS. 460/1997) entrerà in vigore il pres Statuto e l'Associazione potrà utilizzare l'acronimo ETS in pubbli nei confronti dei terzi in genere.

VISTO PER L'INSERZIONE
ALL'ORIGINALE FIRMATO: ISOARDI MARIA GRAZIA - PAOLO
VIGLIONE NOTAIO

Copia conforme all'originale, sottoscritto a norma di legge, composta di *dieci* fogli, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge da me dottor Paolo Reviglione, notaio in Torino

Torino, il 12 novembre 2008



[Handwritten signature]